



Società Storica Empolese

Statuto

Società Storica Empolese

Statuto approvato il 26 settembre 2015, a Empoli (FI), presso la Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli, via Cavour, n. 32-23.

Articolo 1 - Costituzione

È costituita ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, l'associazione denominata "Società Storica Empolese" (d'ora in poi denominata Società). Essa è una libera associazione di cittadini, con finalità culturali e senza scopo di lucro. La Società si fonda sui principi della Costituzione Repubblicana ed è regolata dal Codice Civile e dalle leggi vigenti, comprese le leggi attuative. La Società ha durata illimitata.

Articolo 2 - Finalità e scopi

1. La Società individua, censisce, raccoglie e, quando possibile, acquisisce, rende pubbliche e diffonde, in modalità analogica e digitale, tutte le fonti documentarie e materiali sulla storia di Empoli e dell'Empolese, promuove gli studi scientifici inerenti la storia della città e del territorio in ogni campo disciplinare, in collaborazione con le università toscane e con ogni altra istituzione culturale e di ricerca, italiana e di ogni altra nazione; divulga il risultato degli studi tramite stampa e tramite web, compresi i social network.
- a. La Società favorisce l'incontro e il collegamento tra studiosi della storia di Empoli e dell'Empolese, incoraggia lo studio della realtà locale all'interno del paradigma internazionale e nazionale, costituisce un luogo culturale condiviso, ampio e aperto, in cui ciascuno può confrontarsi con altri studiosi e interessati al tema, partecipando informazioni e conoscenze. La Società offre la possibilità di mettere in relazione persone e associazioni che operano sul territorio con finalità simili, rispettandone le finalità, l'individualità e l'autonomia. La Società si configura, pertanto, anche come aggregatore aperto alle associazioni e alle fondazioni esistenti sul territorio, alle biblioteche e ai archivi pubblici e privati, ai singoli studiosi, favorendo la conoscenza e il coordinamento delle ricerche svolte e in corso, in modo da offrire un servizio informativo e documentario alla Città di Empoli e al territorio dell'Empolese.
- b. La Società attua tali intendimenti mediante l'organizzazione di conferenze, convegni, corsi e seminari di studio, nonché mediante la pubblicazione di riviste e libri cartacei e digitali, e con la diffusione di ogni tipo di risorsa documentaria (testuale, artistica, fotografica, video e audio) tramite il web e altri strumenti e modalità tecnologiche.
- c. La Società ricerca la collaborazione di altre società e istituti storici toscani, nazionali e internazionali al fine di costruire una rete di relazioni scientifiche.
- d. La Società concorre alla crescita culturale del territorio e della sua collettività, in collaborazione con la Regione Toscana, gli enti locali, le amministrazioni pubbliche, la scuola e le università toscane, nonché con ogni altro soggetto interessato a perseguire la medesima finalità.
- e. La Società non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la sua vita.
- f. Gli eventuali utili o avanzi di gestione della Società saranno destinati esclusivamente alle finalità istituzionali di cui al presente articolo e di quelle a esse direttamente connesse.

Articolo 3 - Rapporti con Enti e Istituzioni

1. La Società, relativamente ai propri fini istituzionali, può avere rapporti, regolati anche da apposite convenzioni, con enti e istituzioni, in particolare con quelli operanti nel territorio empolese e toscano. I rappresentanti legali di enti, istituzioni e associazioni, o loro delegati, possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo della Società con funzioni consultive.
2. La Società cura, direttamente o tramite le relative associazioni italiane, i rapporti culturali con Paesi stranieri che rientrano nel quadro delle sue finalità. La Società potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse.

Articolo 4 - I Soci

1. Possono essere Soci tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni ed enti, che condividono gli scopi della Società e versano annualmente la quota sociale stabilita dall'Assemblea dei Soci.
2. La quota sociale non è cedibile e non è rivalutabile.
3. Tutti i Soci che aderiscono alla Società hanno pari diritti e pari doveri.
4. L'adesione alla Società comporta per il Socio il diritto di voto nell'Assemblea per tutto quanto di sua competenza, purché in regola con il versamento della quota sociale.
5. L'adesione alla Società è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
6. La Società è composta dai Soci ordinari, dai Soci corrispondenti e dai Soci onorari. I Soci corrispondenti sono coloro che, a giudizio del Consiglio direttivo, per i loro studi, possano contribuire ai lavori e alla finalità della Società. I Soci corrispondenti vengono nominati dal Consiglio direttivo per un periodo di tre anni e possono essere riconfermati. I Soci onorari sono nominati dall'Assemblea generale, su proposta del Consiglio direttivo, fra le persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze verso la Società e gli studi su Empoli e il suo territorio.
7. La quota sociale dell'anno solare è fissata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio direttivo ed è da versare entro l'Assemblea ordinaria di ogni anno, secondo le modalità stabilite dal Consiglio.
8. La qualità di Socio si perde per dimissioni volontarie, per decesso o per il mancato versamento della quota sociale.
9. L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo e avviene per comportamento contrastante con gli scopi della Società o per violazione degli obblighi statutari. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni dell'estromissione.

Articolo 5 - Organi della Società

1. Sono organi della Società:

- a. Assemblea dei Soci;
- b. Consiglio direttivo;
- c. Presidente;
- d. Vice Presidente;
- e. Segretario;
- f. Collegio dei Sindaci revisori o Revisore unico.

2. Le cariche sociali sono ricoperte solo da Soci maggiorenni. Le cariche sono ricoperte a titolo gratuito.

Articolo 6 - Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti gli associati alla Società ed è l'organo sovrano della Società. L'Assemblea si riunisce, in seduta ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo, di norma entro il 30 aprile. Tutte le altre assemblee dei Soci sono straordinarie. L'Assemblea dei Soci ha, inoltre, i seguenti poteri:
 - a. approva le modifiche statutarie in sede di prima convocazione;
 - c. provvede all'elezione dei membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei Sindaci revisori o Revisore unico;
 - d. nomina i soci onorari su proposta del Consiglio direttivo;
 - e. decide, su proposta del Consiglio, sulle questioni di interesse per la Società;
 - f. delibera sull'ammontare delle quote sociali annuali;
 - g. approva i programmi annuali e pluriennali proposti dal Consiglio direttivo e le loro eventuali modifiche;
 - h. delibera lo scioglimento e la liquidazione della Società e la devoluzione del suo patrimonio, secondo le leggi vigenti.
2. Le sedute dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Soci; in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei Soci presenti.
3. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice.
4. I Soci impossibilitati a intervenire possono delegare un altro Socio di fiducia mediante delega scritta da far pervenire alla segreteria della Società prima dell'inizio dell'Assemblea. Ogni Socio non può disporre di più di due deleghe.
5. I verbali delle assemblee dei Soci e i bilanci sociali vengono depositati presso la sede sociale e pubblicati sul sito web della Società per assicurare la loro più ampia pubblicità.
6. I Soci onorari e corrispondenti, come i soci minorenni, partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.

Articolo 7 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto da 7 (sette) consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci.
2. Il Consiglio direttivo si riunisce, in linea di massima, ogni trimestre. Suoi compiti sono:
 - a. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, alla quale può sostituirsi, in caso di assoluta e improrogabile necessità e urgenza, con l'obbligo di sottoporre alla sua ratifica, nella prima seduta successiva, gli eventuali provvedimenti presi in sua vece;
 - b. eleggere nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente;
 - c. nominare il Segretario e il Tesoriere;
 - d. proporre all'Assemblea dei Soci i programmi scientifici e sociali annuali e pluriennali della Società e quant'altro necessita per la vita e la buona attività della stessa, nonché eventuali modifiche allo Statuto;
 - e. tutelare gli interessi della Società;
 - f. predisporre l'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, indire le stesse.
 - g. nominare i Soci corrispondenti e provvedere alla loro cancellazione, proporre alla Assemblea la nomina dei Soci onorari;
 - h. predisporre i bilanci preventivi e i conti consuntivi da proporre all'Assemblea, insieme alle quote sociali, delle quali stabilirà le modalità di esazione;
 - i. affidare eventuali incarichi a Soci e a esperti per iniziative promosse dalla Società.

4. Le sedute del Consiglio direttivo sono valide con la presenza di metà più uno del numero dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre riunioni consecutive del Consiglio direttivo decadono automaticamente dall'incarico.

Articolo 8 - Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente la Società di fronte a terzi e in giudizio; convoca e presiede le adunanze del Consiglio direttivo e delle Assemblee dei Soci. Firma gli atti sociali. Tiene i contatti con le autorità locali e regionali, le società storiche, le università, e con ogni altra associazione culturale.

Articolo 9 - Vice Presidente

1. Il Vicepresidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, o per sua delega.

Articolo 10 - Convocazione delle Assemblee dei Soci e del Consiglio direttivo

1. Le adunanze dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio direttivo sono convocate tramite invito scritto contenente l'ordine del giorno, diffuso per via telematica, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea. In caso di urgenza le convocazioni del Consiglio possono avvenire per telefono e con ogni altro strumento di comunicazione.

2. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea straordinaria, su richiesta di almeno un decimo dei Soci, per deliberare sugli argomenti proposti dai richiedenti.

Articolo 11 - Durata degli Organi sociali

1. Gli Organi sociali durano in carica tre anni e i loro membri possono essere rieletti.

2. Tutti i Soci ordinari in regola con il pagamento delle quote associative godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

3. Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate nello svolgimento del proprio incarico, secondo le leggi vigenti.

Articolo 12 - Il Collegio dei Sindaci revisori

1. Il Collegio dei Sindaci revisori, costituito da un massimo di tre membri, oppure il Revisore unico, dura in carica tre anni e ha il compito di revisionare il servizio di cassa e di tesoreria e di controllare e vidimare i conti consuntivi. Nel primo caso, il Collegio dei Sindaci revisori elegge nel suo seno il Presidente.

Articolo 13 - Libri e registri della Società

1. La Società tiene i libri e i registri contabili e inventariali prescritti dalle norme di legge in vigore. Essa tiene, inoltre, il libro dei Soci e dei verbali delle adunanze dei propri Organi.

2. I libri della Società sono visibili al Socio che ne faccia motivata richiesta.

Articolo 14 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale e finanziario coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e uno consuntivo.
3. Il bilancio consuntivo viene approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello al quale si riferisce l'esercizio e ne viene data adeguata pubblicità.

Articolo 15 - Risorse finanziarie

1. La Società trae le sue risorse finanziarie da:
 - a. quote sociali versate annualmente dai soci;
 - b. contributi volontari degli associati;
 - c. contributi e sovvenzioni da privati, da enti pubblici e da istituzioni;
 - d. donazioni e lasciti testamentari;
 - e. proventi derivanti da convenzioni e da cessioni di beni o servizi ai propri soci o a terzi;
 - f. rendite patrimoniali e interessi sui depositi.
 - g. ogni altro introito consentito dalle leggi vigenti.

Articolo 16 - Devoluzione del patrimonio

1. Per lo scioglimento della Società è necessario un esplicito voto dell'Assemblea dei Soci, con maggioranza non inferiore ai tre quarti degli iscritti.
2. I beni della Società saranno devoluti al Comune di Empoli.

Articolo 17 - Sede

La Società, fondata nel 2015, ha sede sociale in Empoli (FI), via Cavour, n. 32-34, presso la Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli. La sede e il recapito postale possono variare a seconda del deliberato del Consiglio direttivo in carica.

Articolo 18 - Norma di rinvio Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice civile e alle altre norme di legge vigenti.

NORMA transitoria Il Consiglio direttivo è inizialmente costituito dai Soci fondatori e sarà rinnovato per elezione alla prima riunione dell'Assemblea dei Soci.